



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055 | www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 106 DEL 11-12-2012

OGGETTO: Modifica al regolamento per la disciplina degli accertamenti ed ispezioni degli impianti termici e impianti gas di cui alla D.C.C. n. 51/2010, tramite sostituzione dell'art. 10, relativo alle modalità di autocertificazione. (Prop. 157 del 13/12/2012)

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 15.15, in Sesto Fiorentino nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e forme previste nello Statuto e nel Regolamento vigenti, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Dei componenti del Consiglio Comunale, sono presenti:

GIANASSI GIANNI	P	OKOYE CHUKWUMA	P
GIORGETTI ANDREA	P	FALCHI LORENZO	P
BOSI SARA	P	ARRIGHETTI ANTONIO	A
STERA AURELIO	P	SALVETTI GIANDOMENICO	P
MATTEI LUIGI	P	AIAZZI MANOLA	A
SANQUERIN CAMILLA	P	MASSI MARCELLO	P
SURACE MARCO	P	GARGIULO GIORGIO	A
MARIANI GIULIO	P	LOIERO DAVIDE	P
MILANI GRAZIELLA	P	BALDINOTTI MARCO	A
GUARDUCCI ANDREA	P	ATTANASIO ALBERTO	A
BOTTINO MARCO	P	FERRUCCI MASSIMO	P
LOBINA GIAN PIER LUIGI	P	BIAGIOTTI LEONARDO	P
PECCHIOLI LUCIANO	P	DONI MASSIMO	P
CONTI GLORIA	P	GIOVANNINI SILVANA	P
CHIARI BRUNO	P	VETTORI FABRIZIO	A
PRATESI ERIKA	P		

PRESENTI N. 25 - ASSENTI N. 6

PRESIEDE l'Adunanza il PRESIDENTE GIORGETTI ANDREA.

PARTECIPA il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

SCRUTATORI designati: MARIANI GIULIO, CHIARI BRUNO e MASSI MARCELLO.

Assistono alla seduta gli **ASSESSORI ESTERNI**: E. Appella, A. Banchelli, D. Camardo, C. Conti, R. Drovandi, A. Mannini, I. Niccoli e il Presidente dell'Istituzione ai Servizi Educativi, Culturali e Sportivi S. Farese.

Il **PRESIDENTE** constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto:

(... omissis resoconto verbale della seduta ...)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge n. 10 del 09.01.1991 detta le “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- la stessa legge prevede una serie di interventi mirati alla riduzione dei consumi energetici e fra questi le tipologie tecnico - costruttive per l’edilizia, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- i controlli e le verifiche sono demandati ai Comuni ed alle Province e, più precisamente, per gli impianti termici l’art. 31, comma 3, recita: “I Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano, con cadenza almeno biennale, l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni avendo specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti”;
- il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 approva il Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge n. 10/1991;
- il D.P.R. 21.12.1999 n. 551 approva il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- l’art. 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti) del T.U. sulle disposizioni in materia Edilizia – D.P.R. n. 380/2001 (che riproduce l’art. 31 L.10/1991 – Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) prevede che: “I Comuni con più di quarantamila abitanti e le provincie per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti”;
- la Legge 23.08.2004 n. 239, recante norme di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” all’articolo 1 comma 44 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici e di promozione di un reale sistema di verifica degli impianti termici;
- il D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, recante norme per “l’Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, adottato ai sensi della predetta Legge 23.08.2004 n. 239 introduce delle modifiche al preesistente quadro legislativo concernente le prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti termici, tenendo conto delle problematiche, delle difficoltà e dei casi di successo incontrati in questi anni di attuazione e dello sviluppo tecnologico;
- il Decreto Legislativo n. 311 del 29.12.2006 ha introdotto le disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della Legge n. 306 del 31.10.2003;

- l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 192/05 dispone: “Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali”;
- tale articolo è richiamato anche dall'allegato L all'art. 12 del D.Lgs. 192/05 come modificato dal D.Lgs. 311/06, il quale al punto 12 precisa che le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 20/07/2010 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici e impianti gas”, in attuazione di quanto disposto dalla L. 10/91 e dalla delibera AEEG 40/04;

VISTO l'art. 10 del Regolamento per la disciplina degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici e impianti gas, che disciplina le modalità di autocertificazione dell'avvenuto controllo degli impianti termici;

VISTO in particolare che il suddetto art 10 recita “[...] *I responsabili di impianto o i manutentori da essi incaricati, sono tenuti a trasmettere l'apposito rapporto di controllo e avvenuta manutenzione [...] La trasmissione dovrà avvenire mediante consegna diretta agli uffici indicati in sede di campagna informativa [...]*”;

VISTI i commi 12 e 14 dell'allegato L al D.Lgs. 192/2005 che recitano:

12 - Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, decreto 19 agosto 2005, n. 192, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici;

14 - Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al precedente comma 12, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8;

VISTA la Legge Regionale numero 39 del 24/02/2005 (pubblicata nel B.U. Toscana del 7 marzo 2005, n.19 parte I) integrata dalla L.R. 23/11/2009 n. 71 che all'articolo 23-ter istituisce il Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici che comprende il catasto degli impianti di climatizzazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25/02/2010 n. 17/R emanato per attuare l'art. 23-sexies della citata L.R. 39/05 il quale, all'articolo 13, comma 6, stabilisce che nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono tutti i dati relativi all'attività di controllo sugli stessi e che comunque le informazioni siano trasmesse attraverso modalità informatiche;

RITENUTO opportuno modificare le modalità di autocertificazione dell'avvenuta manutenzione agli impianti termici tramite procedure telematiche che competano ai manutentori degli impianti stessi;

VISTA la proposta di modifica dell'art. 10 al Regolamento approvato con D.C.C. n. 51/2010, redatta da Publies in accordo con il Servizio Ambiente del Comune, che recita:

Tutti gli utenti, tramite i manutentori da essi incaricati, sono tenuti ad effettuare il controllo e la manutenzione dei propri impianti termici, secondo le modalità e le periodicità stabilite dal libretto di uso e manutenzione del proprio impianto e dalle normative vigenti in materia.

Ai fini dell'autocertificazione, i controlli e la manutenzione degli impianti termici devono essere effettuati negli anni pari (2014,2016,2018, ecc). I manutentori, una volta effettuata la manutenzione e controllo di cui sopra, sono tenuti a trasmettere telematicamente l'apposito rapporto entro i trenta giorni successivi alla compilazione. Tale rapporto deve essere redatto in conformità al modello di cui agli allegati G ed F al D. Lgs. 192/2005 e rilasciato in copia all'utente.

La trasmissione del documento dovrà essere effettuata dal manutentore in forma telematica, secondo l'apposito programma informatico predisposto e reso disponibile ai manutentori stessi. Il cittadino dovrà conservare per almeno tre anni la copia del rapporto di controllo riferito alla periodicità di autocertificazione sopra riportata.

Tutti gli utenti devono essere informati sulle modalità di ispezione degli impianti termici con apposita campagna informativa che riassume termini e modalità dell'autocertificazione e li oneri a carico degli utenti stessi.

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione dei suddetti rapporti di controllo sugli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa per il manutentore da € 60,00 a € 360,00 come previsto dall'articolo 23 quinquies comma 2) della L.R. n. 39 del 24/02/2005 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le modalità così individuate spostano l'obbligo di trasmissione del rapporto di controllo in capo al manutentore, consentendo automaticamente al cittadino di autocertificarsi, così che l'utente ha il solo compito di far eseguire la manutenzione e i controlli sull'impianto;

RITENUTA idonea la suddetta proposta di modifica dell'art 10 al Regolamento approvato con D.C.C. n. 51/2010;

RITENUTO opportuno rendere valida la modifica al regolamento in oggetto a decorrere dal 01/01/2013;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore A. Banchelli e dell'intervento del Consigliere D. Loiero così come risulta da resoconto verbale della seduta;

UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri D. Loiero e M. Ferrucci così come risulta da resoconto verbale della seduta;

CON la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 25

- Consiglieri votanti n. 22

- Consiglieri astenuti n. 3 (G. Salvetti, M. Massi e D. Loiero – Il popolo della Libertà);

- Voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Democratici per Sesto, PRC/FdS, Unione di Centro);

DELIBERA

1) di sostituire l'art. 10 del "Regolamento per la disciplina degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici e impianti gas" approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 51 del 20/07/2010, con il seguente:

Tutti gli utenti, tramite i manutentori da essi incaricati, sono tenuti ad effettuare il controllo e la manutenzione dei propri impianti termici, secondo le modalità e le periodicità stabilite dal libretto di uso e manutenzione del proprio impianto e dalle normative vigenti in materia.

Ai fini dell'autocertificazione, i controlli e la manutenzione degli impianti termici devono essere effettuati negli anni pari (2014,2016,2018, ecc). I manutentori, una volta effettuata la manutenzione e controllo di cui sopra, sono tenuti a trasmettere telematicamente l'apposito rapporto entro i trenta giorni successivi alla compilazione. Tale rapporto deve essere redatto in conformità al modello di cui agli allegati G ed F al D. Lgs. 192/2005 e rilasciato in copia all'utente.

La trasmissione del documento dovrà essere effettuata dal manutentore in forma telematica, secondo l'apposito programma informatico predisposto e reso disponibile ai manutentori stessi. Il cittadino dovrà conservare per almeno tre anni la copia del rapporto di controllo riferito alla periodicità di autocertificazione sopra riportata.

Tutti gli utenti devono essere informati sulle modalità di ispezione degli impianti termici con apposita campagna informativa che riassume termini e modalità dell'autocertificazione e li oneri a carico degli utenti stessi.

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione dei suddetti rapporti di controllo sugli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa per il manutentore da € 60,00 a € 360,00 come previsto dall'articolo 23 quinquies comma 2) della L.R. n. 39 del 24/02/2009 e s.m.i.;

2) di stabilire la validità delle modalità di autocertificazione, così come approvate con il presente atto, a decorrere dal 01/01/2013;

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della successiva e separata votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti n. 25
- Consiglieri votanti n. 22
- Consiglieri astenuti n. 3 (G. Salvetti, M. Massi e D. Loiero – Il popolo della Libertà);
- Voti favorevoli n. 22 (Sindaco, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà, Democratici per Sesto, PRC/FdS, Unione di Centro);

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Modifica al regolamento per la disciplina degli accertamenti ed ispezioni degli impianti termici e impianti gas di cui alla D.C.C. n. 51/2010, tramite sostituzione dell'art. 10, relativo alle modalità di autocertificazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. ASSETTO DEL TERRITORIO, esprime sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di provvedimento di cui all'oggetto.

Sesto Fiorentino, 13-11-2012

**IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. ASSETTO DEL TERRITORIO
f.to VENTURINI LORENZO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere , in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Sesto Fiorentino, 15-11-2012

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIORGETTI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi..

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA